



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 17 DEL 04/08/2026

OGGETTO:

DIVIETO DI TRANSITO FRAZIONE CHAMBONS PER FIERA DI SAN LORENZO

Vista la necessità di vietare, in relazione alla manifestazione FIERA SAN LORENZO 2026 organizzata dal Comune di Fenestrelle in cui nella giornata di lunedì 10/08/2026 dalle ore 06.00 alle ore 18.00 in Via Umberto I nel tratto compreso tra la piazza Vittorio Emanuele e la piazza Della Fiera con relativa chiusura della strada, vietando temporaneamente il transito e la sosta con rimozione forzata dei veicoli sulla strada indicata in oggetto come meglio dettagliato nel dispositivo del presente provvedimento;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto, anche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1) Il transito e la sosta con rimozione forzata dei veicoli presenti sulla strada indicata in oggetto sono temporaneamente vietati come segue:

Lunedì 10 agosto 2026 dalle ore 06.00 alle ore 18.00 in frazione Chambons sulla via Carlo Alberto e nell'area adiacente adibita a parcheggio dal ponte sul torrente Chisone sino all'intersezione con via dell'Abitaine .

- 2) Il richiedente la presente ordinanza è incaricato dell'apposizione della segnaletica stradale, ai fini di rispettare le norme del codice della strada ed il relativo regolamento sopra richiamato.
- 3) Il richiedente ha altresì l'onere di avvisare, con idonea informativa scritta, in maniera progressiva, almeno 48 ore prima dell'effettivo inizio dei lavori, le attività economiche con accesso sulla suddetta via dell'effettiva interdizione al traffico nel tratto di strada adducente alle medesime, avendo particolare riguardo a presegnalare la chiusura all'imbocco della strada a valle ed a monte

- 4) Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- 5) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, ovvero in relazione alla natura dei segnali apposti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero può essere proposto ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
- 6) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, nella persona del Sindaco pro-tempore.
- 7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Dalla Residenza comunale, 04/08/2026

*Il Sindaco
Michel BOUQUET
f.to in originale*

